

Circolare del Ministero dell'Interno n. 53 del 20/04/1949

Sostanze che presentano pericolo di scoppio e incendio - Norme di sicurezza per le pellicole cinematografiche con supporto di celluloidi

Testo:

Con circolare n. 10.00258/XV.B.8 del 30 gennaio u.s., questo Ministero Direzione Generale della P.S. - revocò le norme provvisorie per l'esercizio dei depositi e dei locali di revisione delle pellicole cinematografiche, con riserva di impartire al riguardo nuove istruzioni. Sciogliendo la riserva di cui alla predetta circolare, si trasmettono allegate alla presente, le nuove " Norme di sicurezza per le pellicole cinematografiche con supporto di celluloidi ", Norme che dovranno essere d'ora innanzi tenute presenti ai fini del rilascio e delle revisioni delle licenze di esercizio per quelle Aziende industriali e commerciali che detengono o manipolano pellicole cinematografiche. Le Norme di cui sopra, sono emanate ai sensi dell'art. 28, lett. a della legge 27 dicembre 1941, n. 1570. Pertanto, le SS. LL. sono pregate di voler adottare le necessarie disposizioni affinché, le Autorità Comunali si attengano alle " Norme " stesse nel procedere al rilascio o al rinnovo delle licenze già concesse ad uniformare i loro impianti alle prescrizioni contenute nelle medesime Norme. Si attende assicurazione dell'adempimento.

Il Ministro SCELBA

Norme di sicurezza per le pellicole cinematografiche con supporto di celluloidi.

PREMESSA

Le presenti " Norme di sicurezza per le pellicole cinematografiche " sostituiscono lo " Schema di Regolamento tipo " che con carattere di provvisorietà venne proposto nella circolare n. 10/01718/XV.B.8 in data 18 novembre 1947 del Ministero dell'Interno, Direzione Generale della P.S. I criteri informativi e le parti essenziali di dettaglio delle Norme stesse sono stati discussi ed approvati dalla Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili del Ministero dell'Interno nella seduta n. 43/355 del 18 novembre 1948. Per la redazione delle " Norme " sono state tenute presenti le Regolamentazioni già da molto tempo esistenti in materia in altri Stati. Dati molto utili sono stati ricavati dalla monografia del " Bureau International du Travail " sopra " La sicurezza nella fabbricazione e nella utilizzazione del celluloidi ", edita nel 1933 a Ginevra, dalle monografie, edite dal 1939 in poi a Berlino, dalla Reichsfilmkammer e da numerosi altri studi tra i quali quelli recenti, fatti in Francia dall'Ing. Burlato e dal Prof. Delaby. Altri elementi di giudizio sono stati inoltre dedotti dalle esperienze compiute negli ultimi mesi dalla Direzione Generale dei Servizi Antincendi del Ministero dell'Interno e dalla Commissione per la Regolamentazione del trasporto e deposito delle pellicole cinematografiche del Ministero delle Comunicazioni, Direzione Generale delle FF.SS. Infine non sono stati dimenticati gli ammaestramenti derivati da alcuni gravi e luttuosi accidenti intervenuti negli ultimi anni in Italia e all'Estero. Da tutto il complesso dei dati e delle notizie raccolte è stato, in riassunto, ricavato quanto segue:

- 1) L'estinzione di un incendio di pellicole è sempre assai difficoltosa, spesso impossibile, per la rapidità con la quale tali incendi si propagano e per la facilità con la quale le pellicole infiammate possono continuare a bruciare anche se irrorate di acqua o sotto acqua.
- 2) Le pellicole in caso di incendio in difetto di aria o di decomposizione senza fiamma producono notevoli quantità di fumi e di gas assai velenosi ed infiammabili che, in determinate condizioni, possono dar luogo ad esplosioni.
- 3) In pratica l'incendio, sia di una relativamente piccola che di una relativamente assai più grande quantità di pellicole, presenta un pericolo all'incirca uguale. Non ha perciò importanza reale lo stabilire, per i magazzini e i locali di lavoro, grandi differenze nelle distanze di sicurezza rispetto a fabbricati esterni - in rapporto alla loro potenzialità.
- 4) In ogni caso tutti i mezzi di prevenzione che tecnicamente si possono escogitare ed imporre per evitare incendi di pellicole possono diventare illusori senza un alto senso di responsabilità e di disciplina dei dirigenti e degli addetti alle Aziende cinematografiche e senza norme di esercizio particolarmente severe. Da tali constatazioni consegue che la migliore protezione preventiva sembra possa raggiungersi: a) limitando, alla più stretta necessità, le quantità di pellicole sciolte distribuite nei vari locali di lavoro; b) imponendo, nei locali di lavoro, l'impiego di armadi di sicurezza ove detenere, divise in frazioni singolarmente protette, le pellicole necessarie alla lavorazione, ma che non sono al momento lavorate; c) imponendo, nei magazzini, un frazionamento delle pellicole in condizioni di immagazzinamento tali che l'incendio casuale di una sola frazione non presenti in sé, un pericolo eccezionale e che comunque possa difficilmente propagarsi alle frazioni contigue; d) munendo i locali di lavoro, gli armadi di sicurezza ed i magazzini di adatte condotte che possano consentire il libero e rapido sfogo dei fumi e dei gas derivanti da una combustione accidentale delle pellicole lavorate o conservate; e) opportunamente distanziando o altrimenti proteggendo i locali di lavoro e i magazzini tra di loro e rispetto a fabbricati esterni; f) imponendo altre prescrizioni, di attuazione non eccessivamente limitativa del corso delle lavorazioni, per il raggiungimento delle migliori condizioni di sicurezza. Dal punto di vista generale non si è ritenuto imporre prescrizioni speciali di ubicazione né, dei locali di lavoro né, dei magazzini. Tuttavia in pratica la possibilità di impiantare locali di lavoro e magazzini in fabbricati posti in cortili o giardini relativamente ristretti è limitata dal criterio introdotto di mettere la distanza di sicurezza in rapporto con l'altezza di questi fabbricati pericolosi e di quelli da proteggere. E' stato invece

proibito impiantare locali di lavoro e magazzini al piano terreno o ad un piano qualsiasi di fabbricati abitati e ciò a causa delle effettive difficoltà di protezione dei locali sovrastanti dalle conseguenze di un eventuale incendio; detti locali e magazzini sono consentiti, in tali fabbricati, solo all'ultimo piano o sulle terrazze dell'edificio con alcune prescrizioni. E' stato inoltre tenuto conto, per le Aziende di maggiore entità, della necessità di avere in prossimità dei propri locali di lavoro quantitativi non sempre piccoli di pellicole. In questi casi sono stati autorizzati magazzini soltanto all'ultimo piano o sulle terrazze degli edifici quando questi siano esclusivamente destinati all'uso delle Aziende stesse. La difesa di fabbricati esterni rispetto ai magazzini ed ai locali di lavoro è stata in tutti i casi raggiunta, come più sopra accennato, prescrivendo che le distanze di sicurezza siano messe in rapporto all'altezza o meglio alla differenza di altezza tra i fabbricati da proteggere e quelli pericolosi. Le " Norme ", salvo questioni di dettaglio, hanno un carattere definitivo e potranno essere estese, opportunamente completate, anche ad altre Aziende commerciali e industriali che impiegano il celluloido come materiale di lavoro o di commercio.

SPECIFICAZIONI

Art. 1. - Per il rilascio dell'autorizzazione delle Aziende ed ai privati, che a qualsiasi titolo detengono, manipolano o trasportano pellicole cinematografiche con supporto di celluloido, è richiesta l'osservanza delle presenti Norme.

Art. 2. - Col termine " pellicola " si intende sempre, ove non sia altrimenti specificato, una pellicola cinematografica con supporto di celluloido. Col termine " pellicola con supporto di celluloido " indipendentemente dalla verifica della composizione chimica del supporto si intende ogni pellicola che risponde alla prova pratica di cui al seguente articolo.

Art. 3. - La prova deve essere eseguita all'aperto o comunque in luogo ove non vi siano pellicole di sorta. Un piccolo pezzo di pellicola uno o due fotogrammi - tenuto per un estremo con una pinzetta metallica viene avvicinato ad un corpo incandescente (un fiammifero o una sigaretta accesa). Se la pellicola è con " supporto di celluloido " essa si infiamma vivacemente e brucia completamente in pochi secondi.

Art. 4. - Le "pellicole di sicurezza" sono escluse dalle presenti norme. Una " pellicola di sicurezza " sottoposta alla stessa prova di cui all'art. 3, nel punto toccato dal corpo incandescente, brucia lentamente senza produzione di fiamma e di apprezzabile fumo e senza che la combustione si propaghi velocemente alle parti vicine; allontanando il corpo incandescente, la pellicola di sicurezza in brevissimo tempo si spegne.

Art. 5. - Col termine " manipolazione ", oltre la registrazione fonica in sede di doppiaggio, la stampa, lo sviluppo, il fissaggio, il lavaggio, ecc., si intende pure ogni operazione accessoria volta al fine di portare la pellicola all'uso a cui è destinata: sono quindi " manipolazioni " anche il taglio, la perforatura, il ritocco, l'accoppiamento, l'incollatura, la verifica manuale od in proiezione, come pure le operazioni di imballaggio. Sono inoltre " manipolazioni ", contemplate dalle presenti norme, la verniciatura ed altri sistemi di protezione, il lavaggio delle pellicole nuove ed usate, nonché, tutte le operazioni per il recupero dei materiali utilizzabili dalle pellicole fuori uso e dai ritagli. Col termine " locale di lavoro " si intende ogni locale dove le pellicole subiscono anche una sola manipolazione. Ai fini della sicurezza sono assimilati ai locali di lavoro anche i locali in immediata comunicazione con uno di essi. Col termine " locale di imballaggio " si intende un locale di lavoro esclusivamente destinato alla ricezione, alla consegna, all'imballaggio ed alla spedizione delle pellicole. Col termine " magazzino " si intende, ove non sia altrimenti specificato, un magazzino di pellicole e cioè un locale o insieme di locali destinati, in maniera permanente, a custodire pellicole prima o dopo le loro manipolazioni. Col termine " cellario " si intende ciascuno dei locali costituenti nel loro insieme un magazzino. Col termine " cella " si intende ciascuno degli scomparti che in ogni cellario sono destinati a contenere le pellicole. Col termine " armadio di sicurezza " si intende un armadio destinato alla custodia temporanea delle pellicole nei locali di lavoro. Col termine " potenzialità " si intende la quantità massima di pellicole, espressa in kg. netti, che, globalmente e contemporaneamente, può essere presente nei magazzini, nei locali di lavoro e relativi armadi di sicurezza. Col termine " capacità " si intende la quantità massima di pellicole che può essere presente in ogni locale di lavoro o contenuta in ogni magazzino o in ogni cellario o in ogni cella.

ESENZIONI

Art. 6. - Le presenti norme non si applicano ai magazzini e ai trasporti delle FF.SS. e delle PP.TT. in quanto questi Enti provvedono alla materia con norme proprie.

Art. 7. - Le presenti norme non si applicano ai seguenti quantitativi di pellicole: a) Per uso privato o di commercio al minuto: pellicole in rotoli, in qualsiasi forma o genere, fino a kg. 5 netti. b) Per soli locali di commercio: pellicole vergini nell'imballaggio originale ed intatto del fabbricante, fino a kg. 25 netti; - pellicole in rotoli, in qualsiasi forma o genere, ritagli esclusi, imballate in casse secondo le prescrizioni delle FF.SS., fino a kg. 50 netti. c) Per sale da proiezione pubbliche, teatri, cinematografi, salvo l'osservanza delle vigenti norme speciali, fino a kg. 30 netti. Per tali quantitativi, nondimeno, dovranno essere osservate le seguenti precauzioni: 1) le pellicole in rotoli dovranno essere sempre contenute in scatole, munite di coperchio, preferibilmente in legno duro; 2) le pellicole non dovranno mai essere custodite o manipolate in locali sotterranei o comunque in comunicazione diretta con gabbie di scale, di ascensori, di montacarichi, ecc.; 3)

nelle manipolazioni si osservano le cautele più elementari di sicurezza e principalmente si eviterà la presenza o la vicinanza di fiamme libere, sigarette accese, oggetti caldi, ecc.

CLASSIFICAZIONE

Art. 8. - Le Aziende soggette alle presenti norme si distinguono in: a) Aziende commerciali Case di edizioni cinematografiche; Agenzie di vendita o di noleggio; Agenzie che esercitano il magazzinaggio di pellicole in conto proprio o di terzi; ecc., anche se queste Aziende possiedono, nei locali dove esplicano la loro attività, oltre a magazzini, qualche locale di lavoro (imballaggio, verifica manuale in proiezione, incollatura, ecc.). b) Aziende industriali: Stabilimenti di doppiaggio, di stampa e sviluppo, di verniciatura, protezione e lavaggio pellicole, di recupero di materiali utilizzabili da pellicole fuori uso o dai ritagli, ecc. Ai fini della sicurezza le Aziende stesse vengono tuttavia classificate solo in rapporto alla loro potenzialità nelle seguenti tre classi: Classe 1: potenzialità oltre 4000 kg. netti; Classe 2: potenzialità da 401 a 4000 kg. netti; Classe 3: potenzialità da 6 a 400 kg. netti.

Art. 9. - La potenzialità si valuta in base a tutte le specie o generi di pellicole contenute nei magazzini e nei locali di lavoro e relativi armadi di sicurezza: pellicole vergini, negativi finiti, colonne sonore, controtipi, positivi finiti, " code ", ritagli. sono escluse dal computo le " code " che si trovano nelle macchine a lavorazione continua.

Art. 10. - Il peso netto delle pellicole si può valutare, oltre che per diretta pesata, anche in base alla equivalenza di grammi 7 per 1 metro di pellicola. Ai soli fini della vigilanza, per una valutazione sommaria, si consente anche un apprezzamento della potenzialità in base al numero dei rotoli o bobine di pellicole il cui peso approssimato sarà computato come segue: - 1 rotolo piccolo di colonna sonora kg. 1,1; - 1 rotolo piccolo di pellicole vergini o negativi finiti kg. 2,1; 1 rotolo grande di positivi finiti kg. 4,5.

Art. 11. - Le capacità dei singoli locali di lavoro e dei relativi armadi di sicurezza deve essere stabilita in rapporto alle necessità della lavorazione e dovrà risultare da appositi cartelli applicati rispettivamente nell'interno del locale di lavoro e sullo sportello dell'armadio di sicurezza. Le quantità di pellicole che ai fini del presente articolo debbono essere considerate " necessarie alla necessità della lavorazione " sono: a) per i locali di lavoro muniti di macchine a lavorazione continua: quella corrispondente alla massima produzione delle macchine in 8 ore di lavoro aumentata del 20%; b) per i locali di lavoro destinati al controllo: kg. 50 per ogni tavolo di accoppiamento; 30 kg. per ogni moviola; 20 kg. per ogni tavolo di verifica.

Art. 12. - Le potenzialità, la capacità dei singoli locali di lavoro, dei relativi armadi di sicurezza e dei magazzini dovranno essere dichiarate all'atto della richiesta della licenza comunale di esercizio ed autorizzate dal Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco; esse non possono essere oltrepassate senza nuova particolare autorizzazione.

AVVERTENZE GENERALI

Art. 13. - Alla Direzione di Aziende Industriali debbono essere preposte persone di provata capacità tecnica, preferibilmente dottori in ingegneria od in chimica.

Art. 14. - I locali delle Aziende della classe 1 dovranno essere custoditi da ex vigili del fuoco che abbiano i requisiti per ottenere la nomina a guardie giurate.

Art. 15. - Gli operai addetti alla manipolazione di pellicole con macchinari speciali debbono avere una età superiore ai 18 anni. E' concesso, per l'addestramento in mansioni di lavoro secondarie sotto la sorveglianza costante di adulti, tenere un apprendista tra i 16 e i 18 anni per ogni 5 operai adulti.

Art. 16. - In tutti i locali di lavoro e nei magazzini devono essere curati al massimo l'ordine e la pulizia. La raccolta e l'asportazione dei ritagli e delle pellicole fuori uso debbono essere disciplinate nel modo più rigoroso.

Art. 17. Nell'interno dei locali di lavoro, magazzini e locali adiacenti è vietato fumare, portare articoli per fumatori (sigarette, tabacco, pipe, fiammiferi, accenditori automatici, ecc.) o comunque far fuoco o accendere fiamme libere. Appositi cartelli, ricordanti tali divieti, saranno, affissi nei punti più in vista. Gli operai debbono essere al riguardo saltuariamente sottoposti a controlli. La vigilanza più scrupolosa deve essere esercitata dai Dirigenti e dai Capi Reparto. Le punizioni disciplinari, in caso di inosservanza delle cautele prescritte, debbono essere pronte ed esemplari.

Art. 18. - In ogni Azienda deve esistere un Regolamento interno, affisso in portineria, contenente disposizioni semplici, precise e tassative. Tutto il personale deve conoscere tale Regolamento e deve essere fornito, a spese della Azienda, di una copia delle " Istruzioni agli operai " di cui all'allegato A. Una copia di tali Istruzioni dovrà inoltre essere affissa in ogni locale di lavoro.

Art. 19. - Il Direttore o altra persona responsabile della Azienda è, tenuta ad illustrare ad ogni operaio il contenuto delle " Istruzioni agli operai " e del Regolamento interno, nonché, i particolari pericoli della macchina o delle manipolazioni a cui viene addetto. Almeno ogni tre mesi, durante le ore di lavoro, deve organizzare una esercitazione comportante l'evacuazione rapida dei locali come in caso di incendio.

Art. 20. - I piccoli mezzi in estinzione incendi (estintori a schiuma, secchi di acqua, coperte di materiale ignifugato o di amianto) non debbono essere rimossi dai punti prestabiliti., salvo il caso in cui debbono essere e posti in funzione. Le cariche degli estintori debbono essere rinnovate ogni 12 mesi.

Art. 21. - Determinate persone debbono essere particolarmente preposte ed addestrate all'uso dei mezzi fissi di estinzione incendi (bocche da incendio) ove siano prescritti. Tutti gli operai debbono essere istruiti sull'uso degli estintori a schiuma.

Art. 22. - In caso di incendio non prontamente domato la migliore salvaguardia delle persone presenti è data soltanto dal loro immediato e rapido allontanamento dal luogo dell'infortunio.

OBBLIGHI E DIVIETI

Art. 23. - Ogni rotolo di pellicola - a partire da rotoli di peso superiore a 150 gr. - quando non sia richiesto altrimenti da necessità di lavorazione, deve essere sempre contenuto in una propria scatola, munita di coperchio, preferibilmente in legno duro. Sono ammesse scatole contenenti più di un rotolo fino ad un peso netto di pellicole di kg. 11. La disposizione si applica alle pellicole vergini, alle pellicole finite, alle pellicole fuori uso in rotoli. In particolare le pellicole, in tutte le operazioni di custodia e di trasporto, devono essere sempre manipolate chiuse nelle loro scatole obbligatorie.

Art. 24. - I ritagli di pellicole non devono essere mai gettati per terra e raccolti con le immondizie. Essi debbono essere raccolti e contenuti in recipienti metallici muniti di coperchio solidamente collegato al recipiente stesso e tale da garantire una chiusura pressoché, ermetica. La quantità massima di ritagli che può essere contenuta in un solo recipiente è di kg. 5.

Art. 25. - Ogni giorno i recipienti contenenti i ritagli dovranno essere portati nel locale imballaggio e qui vuotati del loro contenuto in apposite casse. Durante questa operazione nel locale di imballaggio non vi dovranno essere altre pellicole se non quelle contenute nel prescritto armadio di sicurezza di cui agli artt. 66 e 68. Le casse non potranno contenere più di 25 kg. di ritagli. Esse dovranno essere di legno, di costruzione robusta ed accurata, eventualmente foderate nell'interno di lamierino e munite di coperchio. E' ammesso che il coperchio, anziché, avvitato od inchiodato, possa essere a cerniera e dotato di chiusura tale che sia impedita in ogni caso la sua fortuita apertura e sia assicurata la sua buona e completa aderenza alla cassa. Le casse contenenti i ritagli potranno essere custodite in apposite celle dei magazzini secondo quanto prescritto all'art. 50 oppure asportate direttamente fuori dei locali dell'Azienda.

Art. 26 Nei locali di lavoro le pellicole che non sono manipolate al momento, ma che servono alle necessità di lavorazione, debbono essere custodite in un apposito " armadio di sicurezza " rispondente alle prescrizioni di cui all'art. 68. Detto armadio di sicurezza limitatamente ai locali di lavoro destinati al controllo e muniti di un solo tavolo di verifica o di una sola moviola o di un solo tavolo di accoppiamento - può non essere richiesto quando le pellicole sono introdotte nel locale soltanto nella quantità necessaria alla lavorazione sono da esso asportate prima che ve ne sia introdotta una ulteriore quantità. Le pellicole " necessarie alla necessità di lavorazione " sono quelle indicate all'art. 11.

Art.27. - Nei locali di lavoro destinati al controllo delle pellicole non potranno essere presenti più di quattro operai. Ad ogni tavolo di lavoro non potranno essere adibiti più di due operai. Il numero massimo di operai ammesso per ogni locale di lavoro deve risultare da apposito cartello.

Art.28. - Ogni tavolo di verifica deve essere corredato da un proprio recipiente di raccolta dei ritagli

Art.29. - Solventi per la pulizia delle pellicole, colle per pellicole e prodotti simili, se infiammabili, potranno essere tenuti sopra ogni tavolo di lavoro in quantità non superiore complessivamente a 30 grammi. Il rifornimento di tali prodotti agli operai deve essere fatto in locale differente e lontano dal locale di lavoro.

Art.30. - Ogni Azienda dovrà possedere almeno un " locale di imballaggio ". La ricezione e la consegna delle pellicole non deve essere fatta nei locali di lavoro o nei magazzini.

Art. 31. - Nei locali di lavoro non potranno essere collocate ed usate altre apparecchiature o macchine se non quelle inerenti all'esercizio. Nei magazzini non potrà essere contenuta altra merce o materiale se non pellicole e solo pellicole in rotoli nelle loro scatole obbligatorie, salvo quanto previsto all'art. 50; in particolare nessun'altra operazione vi può essere compiuta se non la deposizione e l'estrazione delle pellicole nelle o dalle celle.

Art. 32. - E' vietato deporre oggetti di vestiario nei locali di lavoro o nei magazzini. Se, per mancanza di spazio, non fosse possibile provvedere a tale scopo un locale rispondente ai requisiti di cui all'art. 67, l'Azienda, a sue spese, è tenuta ad assicurare il vestiario degli operai.

Art.33. - E' vietato deporre anche momentaneamente pellicole in locali che non siano destinati alla manipolazione od all'immagazzinamento delle pellicole (uffici, magazzini merci varie, specie in quelli di materiali di imballaggio e di stampati). Questo divieto non si applica a campioni di pochi grammi di pellicola che possono quindi essere deposti provvisoriamente negli uffici

Art. 34. - L'entrata ai locali di lavoro ed ai magazzini di persone non autorizzate deve essere interdetta e ciò deve risultare da appositi avvisi posti in posizione ben visibile all'esterno di detti locali e magazzini.

UBICAZIONE - DISTRIBUZIONE DEI MAGAZZINI, DEI LOCALI DI LAVORO E DEI LOCALI DESTINATI AD USI ACCESSORI

Generalità

Art. 35. - Le Aziende soggette alle presenti norme debbono trovarsi alle prescritte distanze da edifici di abitazione e debbono non recare ostacolo ai Piani Regolatori.

Art. 36. - E' vietato collocare locali di lavoro e magazzini in ambienti sotterranei o sottostanti a locali abitati o, comunque, in comunicazione diretta con gabbie di scale, di ascensori e di montacarichi. Distanza di protezione - Distanza di sicurezza esterna Distanza di sicurezza interna

Art. 37. - I magazzini ed i locali di lavoro, di tutte le Aziende, quando sono collocati in fabbricati ad un solo piano, dovranno essere circondati da una recinzione formata da un muro continuo alto almeno m. 2,50, senza aperture, salvo uno o due ingressi. La distanza fra questo muro ed i fabbricati pericolosi (magazzini e locali di lavoro) è detta "distanza di protezione". La zona di terreno interposta costituisce la "zona di protezione" ed è intesa come zona di difesa dei fabbricati pericolosi da offese provenienti dall'esterno. La distanza di protezione si misura come indicato all'art. 43. Quando i locali di lavoro, e talvolta anche i magazzini, sono collocati in fabbricati a più piani ed il piano terreno è adibito a soli usi accessori (uffici, magazzini merci varie, ecc.) non è richiesto il muro di recinzione di cui al precedente alinea in quanto è considerato "zona di protezione" il piano terreno stesso.

Art. 38. - I magazzini ed i locali di lavoro in ogni caso dovranno trovarsi rispetto agli edifici esterni non pertinenti alla Azienda (case di abitazione, ecc.), ad una distanza tale che in caso di incendio detti edifici esterni non possano essere raggiunti, nella misura del possibile, né, dal fuoco né, dal fumo, che si produce. Questa distanza è chiamata "distanza di sicurezza esterna". Analogamente, nel caso di fabbricati separati e ad un solo piano, tra i singoli magazzini, tra i singoli locali di lavoro, tra questi fabbricati pericolosi e quelli contenenti locali destinati ad usi accessori dovrà, di norma, sussistere una distanza di sicurezza. Eccezion fatta per i magazzini, tutti gli altri locali possono, tuttavia essere riuniti in un unico fabbricato ad un solo piano, oppure anche in fabbricati a più piani, preferibilmente non più di quattro. In questi casi la distanza di sicurezza interna è richiesta solo tra i magazzini e tali fabbricati, in quanto, la protezione dei locali tra di loro è assicurata dalle disposizioni generali circa i locali di lavoro e, particolarmente, da quelle degli artt. 55, 56, 63 e 64. Distribuzione

Art. 39. - Classe 1 I magazzini ed i locali di lavoro delle Aziende di questa Classe dovranno in ogni caso essere collocati in aree cintate secondo le prescrizioni di cui agli artt. 37, 38 e 43. I magazzini dovranno essere sempre collocati in costruzioni ad un solo piano alle prescritte distanze di sicurezza dai fabbricati esterni, dai locali di lavoro - salvo il previsto L'Art. 42 - e dai locali ad usi accessori. I locali di lavoro, oltre che in costruzioni isolate ad un solo piano, potranno essere collocati, insieme ai locali destinati ad usi accessori, anche in costruzioni uniche ad un solo piano oppure a più piani, preferibilmente non più di quattro; in questo ultimo caso i locali destinati ad usi accessori dovranno essere sottostanti od al più contigui ai locali di lavoro. Si applicano, particolarmente, le prescrizioni di cui agli artt. 55, 56, 63 e 64.

Art. 40. - Classe 2. Le Aziende di questa classe possiedono, di norma, un solo magazzino. In ogni caso se il magazzino od i magazzini, i locali di lavoro, i locali destinati ad usi accessori si trovano in costruzioni ad un solo piano si applicano, particolarmente, le disposizioni degli artt. 37, 38, 43 e, per le parti applicabili, quelle dell'art. 56. E' tuttavia ammesso che i locali di lavoro ed i magazzini possano anche essere collocati in un unico fabbricato ad un piano od a più piani, preferibilmente non più di quattro, esclusivamente destinato all'uso della Azienda. In questo ultimo caso dovrà essere adottata la seguente disposizione: i locali destinati ad usi accessori dovranno essere sottostanti ai locali di lavoro, questi sottostanti ai magazzini. Comunque i magazzini dovranno trovarsi o all'ultimo piano o sulla terrazza del fabbricato ove questa esista. In ogni caso si applicano, particolarmente, le disposizioni degli artt. 37, 38, 42, 43, 55, 56, 63 e 64.

Art. 41. - Classe 3. Le Aziende di questa classe possiedono un solo magazzino e ad esse si applicano tutte le disposizioni generali e particolari previste al precedente art. 40. Le Aziende commerciali possono inoltre essere collocate anche al piano ultimo di un fabbricato per il resto ad uso di abitazione. Il magazzino potrà essere contiguo ai locali di lavoro ed ai locali destinati ad usi accessori oppure, preferibilmente, potrà essere collocato sulla terrazza del fabbricato ove questa esista. In ogni caso si applicano, particolarmente, le disposizioni degli artt. 37, 38, 42, 43, 55, 56, 63 e 64.

Art. 42. - Agli estremi dei magazzini, a qualunque classe appartengano, è concesso collocare un locale di lavoro esclusivamente destinato al controllo e alla verifica manuale, incollaggio compreso, purché, tale locale sia separato dai magazzini stessi da un muro tagliafuoco. Misura delle distanze

Art. 43. - La distanza di protezione, ove richiesta, per i fabbricati pericolosi, delle varie classi di Aziende risulta dalla tabella di cui al presente articolo. Essa viene misurata orizzontalmente tra il perimetro dei fabbricati pericolosi ed il muro di recinzione. Se il muro anziché, di 2,50, come richiesto dall'art. 37, è alto quanto il più alto fabbricato pericoloso le distanze di protezione indicate nella tabella possono essere ridotte alla metà. La distanza di sicurezza esterna e quella di sicurezza interna risultano dalla stessa tabella. Esse vengono misurate orizzontalmente tra il perimetro dei fabbricati pericolosi e quello dei fabbricati esterni ed interni da proteggere. Ai fini della valutazione della distanza si dovrà tenere conto solo delle facciate dei fabbricati pericolosi e di quelli da proteggere che si trovano di faccia o che sono prospicienti tra di loro, nel senso che si guardano sotto un angolo di 90° o inferiore a 90°; Per la distanza di sicurezza esterna si applicano i seguenti criteri: - se la facciata o le facciate del fabbricato esterno non presentano aperture o se queste si trovano ad una distanza uguale od inferiore (con una tolleranza in più di m. 0,60) a quella delle aperture più alte del fabbricato pericoloso (lucernari, aperture delle condotte di sfogo) la distanza di sicurezza esterna non deve essere inferiore a quella indicata nella tabella per le varie classi di aziende

salvo, bene inteso, l'osservanza delle distanze prescritte dalle usuali norme edilizie; - se, invece, la facciata o le facciate prospicienti del fabbricato esterno presentano delle aperture poste più in alto del punto indicato, per ogni 3 metri o frazione di 3 metri di differenza di altezza (con una tolleranza in più di m. 0,60 su tutta la differenza misurata) la distanza di sicurezza esterna viene aumentata del valore indicato nella tabella. Le differenze di altezza si misurano tra i punti più alti rispettivamente delle aperture dei fabbricati pericolosi e di quelle delle facciate dei fabbricati esterni da proteggere. La distanza di protezione, la larghezza delle strade, passaggi, piazze, giardini, cortili, ecc., è compresa nella misura della distanza di sicurezza esterna. Per la distanza di sicurezza interna, ove richiesta, si applicano i seguenti criteri: - se le facciate prospicienti dei fabbricati pericolosi e di quelli da proteggere sono di eguale altezza, ed almeno una sola di esse è priva di aperture, la distanza di sicurezza interna è quella indicata nella tabella; - se le facciate prospicienti sono di eguale altezza (con una tolleranza in più di m. 0,60) e presentano entrambe delle aperture, la distanza di sicurezza interna dovrà essere il doppio di quella indicata nella tabella, a meno che, ferma restando la distanza indicata nella tabella, tra le due facciate non venga interposto un muro schermo alto quanto la più alta facciata. Le eventuali aperture in detto muro dovranno essere convenientemente sfalsate rispetto alle aperture delle due facciate; - se infine una delle due facciate è più alta dell'altra e questa presenta delle aperture, per ogni tre m. o frazione di 3 m. di differenza di altezza (con una tolleranza in più di m. 0,60 su tutta la differenza misurata) la distanza di sicurezza interna indicata nella tabella viene raddoppiata, triplicata, ecc.

TABELLA DELLE DISTANZE DI PROTEZIONE, DI SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA

In rapporto a speciali condizioni locali, la distanza di sicurezza esterna può essere raddoppiata quando le Aziende si trovino in prossimità: a) di chiese, scuole, teatri, cinematografi, ospedali, case di cura, grandi magazzini, mercati, stazioni ferroviarie; b) di edifici pubblici o di interesse artistico, monumenti nazionali, gallerie e musei, strade e nodi stradali importanti, linee ferroviarie e tramviarie in sede propria, ponti, viadotti; c) di fabbricati o locali ove si esercitano industrie pericolose secondo l'elenco di cui all'allegato B.

NORME COSTRUTTIVE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Magazzini

Art. 44. - I magazzini debbono rispondere al principio di conseguire un frazionamento delle pellicole in condizioni che l'incendio o la decomposizione senza fiamma di una frazione di queste non rappresenti in sé un pericolo eccezionale e che comunque non possa propagarsi alle frazioni contigue. Le strutture e le disposizioni prescritte al seguente articolo rispondono a tale principio. Strutture e disposizioni differenti dovranno essere preventivamente approvate dalla Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

Art. 45. - Ogni magazzino dovrà essere costituito da una costruzione ad un solo piano divisa in più cellari ciascuno dei quali è separato da quello contiguo da un muro tagliafuoco. Ogni cellario dovrà a sua volta essere munito di celle, ognuna delle quali avrà dimensioni tali da consentire l'immagazzinamento soltanto di 25 kg. di pellicole contenute nelle loro scatole obbligatorie. I muri esterni e divisori dei magazzini dovranno essere resistenti al fuoco e di spessore tale da resistere ad una eventuale pressione interna in caso di incendio. Come tali si considera: no: muri di cemento amato di 18 cm. di spessore; muri in mattoni pieni di 30 cm., intonaco cementizio compreso; muri in pietrame listati in mattoni di 50 cm., intonaco cementizio compreso. I muri divisori a tagliafuoco dovranno sporgere al di sopra della copertura della costruzione di almeno m. 1 e lateralmente di almeno 80 cm. Ogni cellario dovrà avere almeno due porte delle quali una di soccorso - in posizioni contrapposte, agli estremi di un corridoio libero. Ogni porta sarà di materiale resistente al fuoco, ad un solo battente, apribile verso l'esterno e della larghezza di almeno 80 cm. La distanza delle porte da una qualsiasi delle celle non potrà essere superiore a m. 3. In ogni cellario le celle potranno essere disposte in diversi piani. Il più basso di questi piani dovrà essere rialzato sul pavimento di almeno 30 cm., il più elevato dovrà trovarsi ad una altezza tale che le operazioni di deposizione e di estrazione delle pellicole possano essere eseguite senza impiego di scale. Le pareti divisorie tra cella e cella potranno essere in cemento armato dello spessore di almeno 5 cm., in laterizio dello spessore di almeno 9 cm. compreso l'intonaco di cemento sulle due facce o comunque, in altri materiali e di spessore tale che l'incendio o la decomposizione senza fiamma delle pellicole contenute in una cella non possa propagarsi alle pellicole contenute nelle celle adiacenti quando tutti i loro sportelli siano abbassati. Ogni cella sarà munita di uno sportello in materiale resistente al fuoco, preferibilmente in legno duro di forte spessore e privo di congegni che possano tenerlo aperto. Lo sportello risulterà incassato nelle pareti della cella, incernierato in alto e dovrà chiudersi ed essere mantenuto nella posizione di chiusura unicamente per effetto del proprio peso. A tal fine in questa posizione, lo sportello dovrà risultare leggermente inclinato in modo che la parete orizzontale superiore della cella sporga non meno di 8 cm. dalla superficie esterna dello sportello stesso e la parete inferiore non meno di 8 cm. Ogni cellario dovrà avere una copertura a sé, stante in struttura leggera; questa dovrà possedere una o più aperture aventi la stessa funzione delle condotte di sfogo prescritte all'art. 62 per i locali di lavoro. Dette aperture potranno essere convenientemente protette affinché, la pioggia non possa entrare nel cellario. La sezione utile complessiva dell'apertura o delle aperture, al netto di ogni

impedimento strutturale, sarà di almeno 1 mq. per ogni 1000 kg. di capacità del cellario. E' consentito che tali strutture siano eccezionalmente chiuse da vetri sottili fissati leggermente, comunque in modo da poter essere divelti o rotti sotto una pressione interna di 6 kg./mq. La realizzazione delle aperture può essere ottenuta anche mediante un vero e proprio lucernario a vetri: anche in questo caso è consentito che esse possano essere chiuse da vetri sottili. Comunque dovrà essere osservata la condizione che tutta la parte a vetri del lucernario possa rompersi facilmente sotto una pressione interna di 6 kg./mq. Qualora sia prevista la sistemazione di griglie o reti metalliche interne o esterne di protezione, queste non potranno essere disposte ad una distanza inferiore a 20 cm. dai vetri.

Art. 46. - Se il magazzino è ricavato nel piano ultimo o sopra il terrazzo di un fabbricato saranno osservate tutte le prescrizioni indicate al precedente articolo. In particolare nessuna finestra dovrà aprirsi sulle pareti esterne del cellario il quale dovrà essere illuminato soltanto da un lucernario. La porta di soccorso dovrà essere in comunicazione con una scala indipendente, eventualmente anche esterna al fabbricato.

Art. 47. - La capacità di un solo cellario per i magazzini delle varie classi di Aziende sarà la seguente: Classe 1 - non oltre 2.000 kg. (massimo 80 celle); Classe 2 - non oltre 1.000 kg. (massimo 40 celle); Classe 3 - non oltre 200 kg. (massimo 8 celle). La capacità di un solo magazzino dovrà essere: Classe 1 non oltre 20.000 kg. Classe 2 - non oltre 4.000 kg. Classe 3 non oltre 400 kg. Le Aziende di 1 e 2 classe potranno adottare cellari corrispondenti a quelli delle classi inferiori; comunque la capacità di ogni magazzino non potrà superare quella prescritta per i magazzini della classe a cui appartiene l'Azienda.

Art. 48. - La capacità di ogni magazzino e quella dei relativi cellari dovrà risultare da un cartello ben visibile apposto all'esterno di ogni cellario con la dicitura " Magazzino di pellicole da... kg. "; " Cellario n.... da... kg. "

Art. 49. - Per quanto possibile ogni cellario sarà adibito, ad una sola specie o genere di pellicole: pellicole vergini; pellicole negative finite (colonne sonore comprese); pellicole positive finite.

Art. 50. - In ogni magazzino della 1 classe - indipendentemente dalla sua effettiva capacità - potranno essere adibite a custodire ritagli soltanto due celle Per i magazzini della 2 e 3 classe soltanto una cella. I ritagli potranno essere portati nei cellari ed introdotti nelle celle a ciò adibite soltanto se contenuti nelle apposite casse di legno, di cui all'art. 25. Lo sportello della cella o delle celle destinate a contenere ritagli dovrà essere esternamente contrassegnato con l'iscrizione a caratteri ben visibili: " Ritagli "

Art. 51. - Per la custodia dei ritagli in quantità superiore a 25 kg. per le Aziende di 2 e 3 classe ed a 50 kg. per le Aziende della 1 classe, dovranno essere usati magazzini esclusivamente destinati a tale scopo. I magazzini di ritagli e di pellicole fuori uso, sono sottoposti a norme speciali di cui all'art. 87.

Art. 52. - I magazzini destinati a contenere esclusivamente pellicole vergini nell'imballaggio originale ed intatto del fabbricante, potranno avere cellari con celle della capacità fino a kg. 100.- E' consentito che gli sportelli di queste celle siano a due battenti ed incernierati lateralmente. Se le pellicole vergini di cui sopra sono per di più condizionate in casse di legno secondo le prescrizioni delle FF. SS., la capacità di ogni cella può essere portata fino a kg. 500: in questo caso le celle potranno essere prive di sportelli. Tutte le altre prescrizioni inerenti ai magazzini ed ai cellari dovranno essere osservate.

Art. 53. I magazzini, di norma, non devono essere riscaldati. Qualora per condizioni eccezionali si richiedesse un riscaldamento, questo potrà essere effettuato soltanto con il sistema di termosifone ad acqua, fermo restando ogni altra prescrizione al riguardo di cui all'art. 73.

Art. 54. - Per l'illuminazione artificiale dei magazzini si applicano le disposizioni degli articoli 74 e 75. In particolare, nell'interno di ogni cellario è vietato collocare valvole ed interruttori; un unico interruttore bipolare munito di valvole indipendenti sarà collocato all'esterno presso la porta di uso normale. Locali di lavoro

Art. 55.- I muri esterni dei locali di lavoro ed i muri divisorii tra i vari locali di lavoro e tra questi ed altri locali contigui destinati, comunque, ad usi differenti, dovranno essere resistenti al fuoco e di spessore tale da poter resistere anche ad una eventuale pressione interna. In particolare i muri divisorii dovranno essere a tagliafuoco. Muri che presentano queste caratteristiche sono considerati: muri in cemento armato di spessore di almeno 18 cm.; muri in mattoni pieni di spessore di almeno 30 cm.; intonaco compreso; muri in pietrame listati in mattoni di spessore di almeno 50 cm. intonaco compreso. Detti muri debbono essere solidamente collegati tra di loro.

Art. 56. - Se i locali di lavoro si trovano, insieme a locali destinati comunque ad usi differenti, in vari piani di un edificio a più piani, anche i soli tra i singoli piani dovranno essere a tagliafuoco. Se i locali di lavoro si trovano in edifici ad un solo piano o all'ultimo piano di edifici a più piani e sono contigui tra loro o contigui ad altri locali destinati comunque ad usi differenti, potranno essere imposti, ove se ne rilevasse la necessità, muri tagliafuoco rialzati di almeno 1 m. sulla copertura.

Art. 57. - I locali di lavoro debbono prestarsi ad un facile esodo delle persone in caso di incendio. Le loro dimensioni dovranno essere tali da consentire una facile circolazione degli operai intorno alle macchine ed ai tavoli di lavoro. In particolare nei locali di lavoro destinati al controllo dovrà essere prevista una superficie utile di almeno 3 mq. per ogni tavolo di verifica, 6 mq. per ogni tavolo di accoppiamento, 12 mq. per ogni moviola. In ogni caso la distanza tra due tavoli non potrà essere inferiore a metri 1. L'arredamento dei locali deve essere limitato al puro indispensabile in modo che il passaggio dai posti di lavoro alle uscite non risulti mai ingombrato. I passaggi, corridoi, ballatoi, ecc. le scale, le uscite normali e di soccorso debbono essere sempre libere da ogni impedimento di oggetti e di attrezzi.

Art. 58. - Le uscite debbono distare non più di 10 metri dai posti di lavoro e almeno una di esse non deve distare più di 20 metri dalla scala o dalla uscita esterna. Esse debbono essere disposte in modo da non mettere in pericolo le uscite uniche di altri locali posti allo stesso piano od a piani superiori. Ogni locale di lavoro dovrà possedere almeno una uscita di soccorso situata, per quanto possibile, di faccia alla uscita od alle altre uscite del locale. Per i locali che contengono non più di due operai non è richiesta una uscita di soccorso purché, quella di uso normale dia direttamente verso l'esterno dell'edificio sopra un corridoio o scala in diretta comunicazione con l'esterno.

Art. 59. - Le porte dei locali di lavoro dovranno essere resistenti al fuoco, ad uno o due battenti apribili verso l'esterno dei locali e munite di chiudiporta automatici. La larghezza di ogni porta non sarà inferiore ad 80 cm.

Art. 60. - Le porte delle uscite di soccorso (altrimenti dette di sicurezza) hanno le stesse caratteristiche indicate per le porte di uso normale. Esse però non devono essere munite di serratura chiudibile a chiave; si devono potere aprire soltanto dall'interno dei locali ed il loro congegno di chiusura deve essere tale da permettere la loro apertura per semplice spinta d'uomo.

Art. 61. - I locali di lavoro debbono essere muniti di un adeguato numero di finestre ciascuna delle quali non dovrà avere una superficie inferiore a 0,5 metri quadrati. I vetri dovranno essere sottili, fissati con mastice; essere smerigliati se soggetti ad essere colpiti dai raggi solari. Sono vietati i vetri retinati. Le finestre non debbono essere protette da sbarre o reti metalliche né, essere munite all'interno di tende e simili in materiale combustibile; la protezione dai raggi solari potrà essere ottenuta con persiane esterne, non però del tipo avvolgibile od a coulisse. I locali di lavoro " oscuri " dovranno avere almeno una finestra apribile dall'interno e protetta contro l'entrata della luce da scuri in legno.

Art. 62. - Indipendentemente dalla esistenza e dal numero delle finestre, tutti i locali di lavoro dovranno essere muniti di una condotta di sfogo del fumo e delle fiamme in caso di incendio. Tale condotta dovrà essere costruita in materiale incombustibile e, se deve attraversare locali sovrastanti, le sue pareti dovranno essere termicamente isolate; essa deve giungere fino ad almeno 50 cm. oltre la copertura del fabbricato. La sua sezione utile, per ogni 100 kg. di pellicole che il locale è abilitato a contenere, calcolata al netto di ogni impedimento strutturale, dovrà essere di almeno 10 dmq. per condotte lunghe fino a 1 m.; per condotte più lunghe la loro sezione sarà aumentata del 2% per ogni metro in più di lunghezza. Se la condotta dovesse essere munita di labirinti per impedire l'entrata della luce nel locale, la sua sezione utile dovrà essere aumentata in modo da non ostacolare il libero sfogo del fumo e dei gas. La bocca interna dovrà essere situata nella migliore posizione affinché, la condotta possa assolvere al suo compito; dovrà essere munita di una griglia metallica per trattenere pezzi di pellicola infiammati eventualmente proiettati. La bocca esterna potrà - eccezionalmente in seguito a speciale autorizzazione - essere chiusa da un vetro sottile fissato molto leggermente, comunque in modo da poter essere divelto o rotto sotto una pressione interna di 6 kg./mq. Eventuali griglie metalliche di protezione del vetro dovranno essere fissate a non meno di 20 cm. distanti da questo. La bocca esterna può invece, normalmente, essere protetta da un cappello di struttura molto leggera comunque tale da non ostacolare il libero sfogo del fumo e dei gas. Scale, ascensori e montacarichi

Art. 63. Le scale, le gabbie di scale, di ascensori e di montacarichi dovranno essere costruite con materiali resistenti al fuoco. Dovranno inoltre essere costruite e disposte in modo che il fuoco e i prodotti della combustione o della decomposizione delle pellicole non possano attraversarle (a prova di fumo).

Art. 64. - In edifici a più piani i locali destinati ad uffici od eventualmente ad abitazioni, dovranno essere disimpegnati da scale indipendenti da quelle destinate per il servizio dei locali di lavoro o dei magazzini. I piani contenenti locali di lavoro o magazzini dovranno inoltre essere serviti da scale di soccorso nel numero e nella posizione più conveniente a giudizio del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco. Cabine e sale da proiezione

Art. 65. - Per le cabine e per le sale da proiezione delle Aziende di cui alle presenti norme si applicano, per le parti applicabili, le disposizioni vigenti per i cinematografi. In particolare la cabina di proiezione deve trovarsi in comunicazione diretta con un locale di lavoro. Locali di imballaggio

Art. 66. - I locali di imballaggio devono rispondere a tutte le prescrizioni richieste per i locali di lavoro. In particolare: - devono avere un armadio di sicurezza della capacità di 50 o 160 kg.; - non vi possono essere adibite al lavoro più di quattro persone contemporaneamente; non vi possono essere introdotte ogni volta - a seconda della capacità dell'armadio di sicurezza - più di 50 o 100 kg. di pellicole contenute nelle loro scatole obbligatorie; - non devono contenere rispettivamente più di 100 o 200 kg. di pellicole imballate in casse secondo le prescrizioni di cui all'art. 25. Servizi

Art. 67. - I locali destinati ai servizi (refettorio, spogliatoi, luoghi di decenza, docce, ecc.) devono essere convenientemente ubicati rispetto ai locali di lavoro ed ai magazzini. In particolare i locali destinati a spogliatoio dovranno essere costruiti in materiali resistenti al fuoco. Tutti i locali destinati ai servizi debbono avere almeno una uscita in comunicazione diretta con una uscita esterna.

ATTREZZATURE, MACCHINARI ED IMPIANTI

Armadi di sicurezza

Art. 68. - Gli armadi di sicurezza, di cui agli artt. 26 e 66 potranno avere una capacità massima di kg. 100 se a due celle, di kg. 50 se ad una cella: ogni cella deve avere un proprio sportello. Negli armadi di 100 kg. gli

sportelli dovranno essere muniti di un dispositivo di chiusura che impedisca l'apertura di una cella quando l'altra è aperta. Gli armadi dovranno essere costruiti, in tutte le loro parti, con materiali resistenti al fuoco ed avere una struttura capace di resistere anche ad una eventuale pressione interna in caso di incendio delle pellicole contenutevi; essi dovranno inoltre presentare i seguenti requisiti:

1. in caso di incendio esterno l'inflammazione o la decomposizione senza fiamma delle pellicole non dovrà cominciare a prodursi prima di mezz'ora;
2. gli armadi da 100 kg. in caso di infiammazione delle pellicole contenute in una cella aperta oppure in caso di decomposizione senza fiamma delle pellicole contenute in una delle due celle, entrambe chiuse, le pellicole della seconda cella non dovranno né, infiammarsi né, decomporsi. Ogni cella dovrà possedere una condotta di sfogo della sezione utile di 5 dmq.; le due condotte potranno essere riunite, ad una distanza non inferiore ad un metro dalle celle, in una condotta unica di sezione doppia che dovrà spingersi fuori dalla copertura del locale di lavoro, come indicato insieme ad altre prescrizioni all'art. 62.

Art. 69 Ogni tipo di armadio di sicurezza dovrà essere approvato dalla Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili. Ciascun armadio di tipo approvato dovrà, prima del suo impiego, essere collaudato dal Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco. Macchinari

Art. 70. - I macchinari comuni consistono essenzialmente in arrullatori verticali od orizzontali (muniti o no di misuratore di lunghezza), tavoli di verifica, attrezzi manuali vari per il taglio, l'incollaggio, ecc. Il dispositivo di avvolgimento dei tavoli di verifica e degli arrullatori dovrà avere l'asse, gli ingranaggi e la manetta di comando in metallo; questa non dovrà essere verniciata. Per i tavoli di verifica la lampada di illuminazione del quadro non dovrà avere una potenza superiore a 25 Watt. Il vetro del quadro di verifica non dovrà risultare facilmente asportabile. Le trasmissioni a cinghia dovranno essere protette da ripari completamente chiusi.

Art. 71. - I macchinari speciali dovranno portare l'indicazione del nome del fabbricante. In particolare i macchinari che comportano in un punto qualsiasi un riscaldamento della pellicola, necessario alla lavorazione che si esegue, dovranno essere muniti di apparecchi di verifica e a regolazione automatica della temperatura, di sicuro funzionamento.